



Comune di Pignola

Provincia di Potenza



SETTORE V° POLIZIA MUNICIPALE

Prot.

/P.M.

1000 / 4696

Pro. 3-12-II°4 PIGNOLA LI, 21 GIUGNO 2007



**AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
85050 TITO**



**AL COMANDANTE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE DI
85050 TITO**

**c. p,c, AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dott. Rocco PERROTTA
A.S. L. 2 AREA "C"
85100 POTENZA**

OGGETTO: Trasmissione Convenzione stipulata per la gestione del Canile Intercomunale sito in località Fontanelle, agro di Pignola con l'Associazione di Volontariato "A.D.A", con sede legale ed amministrativa a Pignola in C.da Molino di Piede s.n.c., per il periodo 1° Giugno 2007, al 1° Giugno 2012.=

In relazione all'oggetto, si Trasmette copia della convenzione stipulata in data 1° Giugno 2007, registrato all'Ufficio del Registro di Potenza il 12/6/2007 al n.1564.

Tanto per gli eventuali adempimenti conseguenti.



**Responsabile del Settore P.M.
(Ten. Rocco SMALDONE)**

ORIGINALE



Rep. n. 1790

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PIGNOLA

Provincia di Potenza

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE
MUNICIPALE SITO NEL COMUNE DI PIGNOLA.**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilasette, addì 1 del mese di Giugno, in Pignola, via Risorgimento,
n.1 presso il locale Municipio,

Avanti a me dott. PALLOTTINO Gianleo, Segretario del Comune di Pignola,
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse
del Comune ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lettera c) del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs n.267 del 18/08/2000,
si sono costituiti:

- da una parte il Tenente Smaldone Rocco , nato a Pignola (PZ) il
16/09/1954, domiciliato per la carica presso la casa comunale che
interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio
di Polizia Municipale, C.F. 80002390765 – P. IVA 00243500766 in
prosieguo chiamato “Comune”;
- dall'altra parte la Sig.ra PASQUARELLA Giovanna nata a Napoli, il
15/10/1969, in qualità di legale rappresentante della Associazione di
Volontariato A.D.A. “AMICO DEGLI ANIMALI” con sede legale e
Amministrativa in Pignola alla c.da Molino di Piede s.n.c., Partita IVA/CF
96027870763;

IL PRESENTE CONTRATTO E'
STATO REGISTRATO ALL'UFFICIO
DEL REGISTRO DI POTENZA
IL 12/06/2007 AL N° 566 DEL
REG.

[Handwritten signature]




Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario comunale rogante sono personalmente certo.

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

PREMESSO

che la legge nazionale 14.08.1991 n. 181 prevede per i singoli Comuni od associati, di rendere disponibili idonee strutture alle quali è demandata la funzione di canile sanitario, per il controllo medico – veterinario dei cani randagi e vaganti catturati.

Che tale obbligo di attivazione dei canili comunali, per altro già previsto dall'art. 8 del D.P.R. 08.02.1954, è ribadito dalla legge regionale 25.01.1993 n° 6 .



che con deliberazione di C.C. n. 56 in data 22.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidato alla associazione di Volontariato A.D.A., con sede in Pignola in C.da Molino di Piede, la gestione del canile intercomunale dei Comuni di Pignola e Tito, demandando al Comandante della Polizia Municipale, Responsabile del Servizio, l'approvazione dello schema di convenzione.

Che, con determina n° 21 in data 27 Maggio 2007 , il Responsabile del Servizio ha approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra questo Comune e l'Associazione A.D.A. e che la stessa ha presentato il certificato di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato così come previsto dalla Legge Regionale 38/93 e ex 266 che disciplina le Organizzazioni di Volontariato.

CIO' PREMESSO

9/25
G. Pignola



Di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Tenente Smaldone Rocco, nella sua qualità di responsabile del Comando di Polizia Municipale di Pignola, concede alla prenominata Associazione di Volontariato A.D.A. rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Pasquarella Giovanna, che accetta la gestione del canile intercomunale dei Comuni di Pignola e di Tito.

ART. 2

L'appalto s'intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme contenute nel presente contratto, della deliberazione di C.C. n° 56 in data 22.12.2005 e dello schema di convenzione approvato con determina dirigenziale n° 21 in data 27/05/2007.

ART. 3

Il presente contratto ha per oggetto le attività di ricovero, custodia, cura, sostentamento e smaltimento dei cani, nella struttura di ricovero di proprietà dei Comuni di Pignola e Tito, sito nel Comune di Pignola, nonché l'accalappiamento dei cani nei medesimi territori dei due Comuni.

ART. 4

GESTIONE DEL CANILE

Il Comune di Pignola capo convenzione affida il servizio di cui all'art. 3 alla Associazione di Volontariato A.D.A. alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Ai Comuni di Pignola e di Tito vengono riservati i posti necessari al ricovero dei cani vaganti sul territorio.



La disponibilità di posti eventualmente eccedenti e non coperti potranno essere gestiti liberamente dalla Associazione A.D.A. che provvederà ad applicare le tariffe di mercato per i cani ospitati e i relativi introiti saranno versati al Comune capo convenzione di Pignola che provvederà a liquidare il corrispettivo dovuti ai sensi dell'art.13.

A tal fine l'Associazione di Volontariato A.D.A. proporrà al Comune di Pignola le tariffe di mercato da proporsi dalla medesima Associazione entro il 10 dicembre di ogni anno.

Dette tariffe, da prodursi o confermarsi annualmente, saranno soggette, prima della loro applicazione, all'approvazione della Giunta Municipale che ne verificherà i valori di mercato.

ART. 5

CRITERI PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO

PUBBLICO DI CATTURA E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI

L'Associazione di Volontariato A.D.A. curerà la cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi. Detto servizio deve essere effettuato esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dal gestore della struttura del Canile Municipale.

I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti nel canile sanitario per l'osservazione sanitaria, l'identificazione con microchip e l'avviso all'eventuale proprietario qualora vi fosse.

I cani possono essere trasferiti dal canile sanitario al rifugio permanente, solo dopo che sia trascorso, con esito favorevole, il periodo di osservazione sanitaria, che di norma dura 30 giorni, ad eccezione dei cani che saranno reimessi sul territorio così come previsto dall'Ordinanza Sindacale.

[Handwritten signature and initials]



Nel caso di identificazione del proprietario il cane può essere restituito allo stesso prima della scadenza dei trenta giorni di osservazione sanitaria a condizione che lo stesso dimostri la proprietà e paghi le spese dovute per l'accalappiamento ed il mantenimento dello stesso nella struttura.

Trascorso il periodo di osservazione i cani che risultano essere senza proprietario e non possono essere reimessi, verranno trasferiti nel canile rifugio.

ART. 6

TENUTA DEI REGISTRI E DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CANILE SANITARIO

Il Responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, dei soggetti ospitati nel rifugio permanente sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.

Sul registro devono essere annotate : la data ed il luogo di cattura dell'animale vagante, il numero di microchip esistente od attribuito, la data di trasferimento dell'animale dopo il periodo di osservazione sanitaria e le generalità del destinatario.

Al momento della cattura del cane, sia che essa avvenga su segnalazione dell'Ufficio di Polizia Municipale o di privato che ha rinvenuto il cane, verrà compilata apposita scheda di ritrovamento sulla quale il Comune è tenuto ad apporre il proprio timbro e la stessa sarà corredata del certificato di iscrizione all'anagrafe canina, del certificato di tatuaggio, e dell'eventuale scheda relativa a interventi veterinari.

Qualora il cane venisse affidato dal canile rifugio a privato cittadino che ne faccia richiesta, verrà compilata la scheda di affido ed allo stesso verranno

g.r.



forniti gli stessi documenti di cui sopra per l'identificazione del cane.

Nel caso di cane microcippato, per il quale si è provveduto all'identificazione del proprietario, lo stesso prima del ritiro dell'animale, dovrà fornire copia della segnalazione prevista dall'art. 6 della L.R. 6/93, copia del certificato di tatuaggio e sottoscrivere la scheda di restituzione al proprietario.

Eventuali disapplicazioni a quanto previsto dalla L.R. n° 6/93, verranno sanzionate in base all'art. 5 della L. 281/91.

ART. 7

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI CANI RANDAGI E VAGANTI

L'Associazione di Volontariato A.D.A. gestore del canile può procedere ad affidare gli animali, in esso ricoverati, solo a soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento o in caso di cane di proprietà essere restituito solo a proprietari che dimostrano l'effettivo smarrimento dell'animale.

L'affidamento degli animali può avvenire nei seguenti due modi:

- in via definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dall' accalappiamento;
- in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall' accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro il termine di cui sopra.

ART. 8

TRASMISSIONE DATI RELATIVI AI CANI VAGANTI O RANDAGI CATTURATI

L'Associazione di Volontariato A.D.A. gestore del canile municipale è tenuta a trasmettere all'A.S.L. competente, con cadenza trimestrale, una scheda

CIPAL

g. x
Giovanni Pignola



relativa al numero dei cani catturati, tatuati, affidati, restituiti a proprietari o deceduti.

ART. 9

SOPPRESSIONE DEI CANI VAGANTI

I cani ricoverati presso la struttura del canile sanitario, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasiaco, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

ART. 10

SPESE DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI E DI EVENTUALI CURE

Per il servizio di ricovero, custodia, mantenimento cura, pulizia e tenuta registro presenze, visite sanitarie e tatuaggio, i Comuni di Pignola e Tito corrisponderanno alla Associazione di Volontariato A.D.A. un contributo giornaliero di € 1,70 comprensiva di IVA se dovuta per ciascun cane ospitato, presso il rifugio permanente. Con ciò si intende che, per i cani ospitati nel canile sanitario per i primi 30 giorni, l'Associazione non riceverà alcun contributo dagli Enti.

Per i cani che dovessero risultare di proprietà sarà previsto un costo di € 8,00 + IVA 20% se dovuta al giorno per ogni giorno di ricovero dell'animale presso la struttura del canile comunale più 30,00 Euro per le spese di accalappiamento.

I suddetti corrispettivi saranno sottoposti a revisione annuale in base agli aggiornamenti ISTAT sugli indici dei prezzi.

Le spese di energia elettrica spurgo fossa Imof, acqua, smaltimento carcasse (per i cani deceduti all'interno del rifugio permanente) e cattura sono a totale

gr
[Signature]
Giuseppe Papalà



carico dell'Associazione. Per le spese di manutenzione ordinaria provvederà l'Associazione, mentre la manutenzione straordinaria, sarà a totale carico degli Enti.

Il contributo di Euro 1,70 (IVA inclusa) previsto per ogni singolo cane resterà invariato fino all'allacciamento della fogna e la costruzione della strada dopo, sarà previsto un contributo di Euro 1,35 (IVA inclusa) se dovuta.

ART. 11

PRESTAZIONI DOVUTE

L'Associazione dovrà garantire i seguenti servizi :

RICOVERO, CUSTODIA - MANTENIMENTO PULIZIA CURA ACCALAPPIAMENTO E TENUTA REGISTRO PRESENZE : Esso consiste nel mantenere in vita il cane secondo le norme vigenti in materia. L'alimentazione in particolare dovrà avvenire conformemente alle tabelle dietetiche veterinarie vistate dalle competenti autorità. In tale prestazione è compresa anche quello della custodia, con tutti gli obblighi e responsabilità previste per tale contratto dal Codice Civile.

A) Durante il periodo di ricovero, il gestore è tenuto ad effettuare periodici controlli per mezzo di veterinari privati il cui onere di spesa è a totale carico dello stesso. Il gestore garantirà ai cani ove fosse necessario qualsiasi intervento veterinario ed eventuali terapie anche al di fuori della struttura previo accordo con i Comuni interessati ed il Servizio Veterinario dell'ASL n°2 di Potenza.

B) **DOCUMENTAZIONE ED ARCHIVI**: L'appaltatore del servizio è tenuto

92

g. ov. - Pignola



a provvedere a propria cura e spese alla tenuta, come minimo, di appositi registri e fogli fissi o schede mobili (schedario) nelle quali siano annotati ed indicati "separatamente" per ciascun cane i seguenti dati:

- 1) schedatura del cane ed ubicazione dello stesso nell'apposito recinto .
- 2) scheda clinica nella quale annotare le condizioni del cane, le visite di controllo (mediche ed amministrative) effettuate ed ogni altra notizia necessarie al caso.
- 3) eventuale decesso naturale o abbattimento.

L'appaltatore del servizio è obbligato ad annotare tutte le notizie relative alla cause del decesso o l'abbattimento e successive fasi di eventuale o indenerimento o affossamento.

ART. 12

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione propria e a suo rischio.

ART. 13

INFORTUNI E DANNI

L'appaltatore dovrà rispondere direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, a tal fine l'Associazione provvederà a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, n.700083210

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Compagnia Milano Assicurazione divisione nuova MAA.del 25/2/2006.

ART. 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di grave inadempienza da parte dell'appaltatore il presente contratto è risolto di diritto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.

ART. 15

DIVIETO DI SUB - APPALTO

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto. Il subappalto potrà essere comunque autorizzato per il solo servizio esterno relativo all'accalappiamento dei cani.

ART. 16

SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o conseguenziale a questa, nessuna eccettuata o esclusa, è a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.

ART. 17

DURATA DELL'APPALTO E LIMITI

Il presente contratto avrà decorrenza a far data da oggi e terminerà il 01.05.2012, come da provvedimento amministrativo d'affidamento.

L'Amministrazione potrà rinnovare il servizio all'Associazione, sentito il

12

9.24

Giovanni Pizzini



Comune di Tito, per una durata da concordarsi con il gestore stesso .

ART. 18

OPERE DI MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA

La Associazione di Volontariato A.D.A. potrà apportare opere di miglioramento e/o ampliamento al canile municipale, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale di Pignola .Qualsiasi opera di miglioramento o ampliamento del Canile rifugio o sanitario,comporterà una prolungamento della convenzione per un periodo da concordarsi con le amministrazioni Comunali di Pignola e Tito e, che non potrà essere inferiore ai 10 anni in tal caso dovrà essere previsto che le opere rimarranno ai Comuni di Pignola e Tito a titolo gratuito .

L'eventuale ampliamento permetterà all'Associazione di effettuare un servizio di pensione per cani e gatti di proprietà totalmente gestito dall'A.D.A. e

i contributi richiesti ai proprietari di cani e gatti che vorranno usufruire di questo servizio saranno i seguenti:

Euro 6,50 + IVA per ogni singolo cane; Euro 5,50 + IVA se trattasi di due cani appartenenti allo stesso proprietario; Euro 3,00 +IVA se trattasi di più cani appartenenti allo stesso proprietario.

I contributi per i gatti saranno invece di Euro 2,50 +IVA al giorno per ogni singolo soggetto.

Queste somme saranno incassate direttamente dall'Associazione che a sua volta donerà il 30% di queste entrate ai Comuni di Pignola e Tito.

Ad ogni modo tutti i contributi ricevuti per questo servizio offerto dovranno essere utilizzati dall'A.D.A. solo esclusivamente per gli scopi associativi

g. 24

giovanni...



previsti dallo Statuto e quindi per migliorare la qualità della vita degli animali ricoverati e non all'interno della struttura canile.

ART. 19

DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

Per tutti gli effetti del presente contratto il gestore elegge domicilio nel Comune.

Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate per mezzo lettera raccomandata o mani proprie.

ARTICOLO 20

NORME COMUNI

A) COMPETENZE DEI SERVIZI VETERINARI DELL' A.S.L.

COMPETENTE

Ai Servizi Veterinari delle A.S.L. competono:

- la vigilanza sul servizio comunale di cattura e custodia dei cani, per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanità ed al benessere degli animali;
- gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria;
- le operazioni di segnalamento ed identificazione tramite tatuaggio degli animali;

B) DENUNCIA DI SMARRIMENTO CANE E SEGNALAZIONE DI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO

Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato dal detentore entro tre giorni agli organi di Polizia Municipale del Comune competente per territorio, il quale avrà cura di dare comunicazione dell'avvenuta denuncia al Canile

1

cf. 2





sanitario.

La presenza di cani vaganti o randagi sul territorio deve essere segnalata agli organi di Polizia Municipale del Comune competente.

Qualora il giorno o l'orario di ritrovamento del cane non consentissero la segnalazione all'Ufficio di Polizia Municipale, la stessa potrà essere rivolta al Responsabile del servizio di cattura il quale provvederà in un secondo tempo a far timbrare al suddetto ufficio la scheda di ritrovamento dell'animale.

In caso si cattura di cani vaganti regolarmente tatuati si deve provvedere all'individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale o a mezzo del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente o attraverso i certificati di iscrizione l'anagrafe canina di ogni singolo Comune.

C) SANZIONI

(Art. 5 L. 14/8/1991 nr. 281)

Chiunque abbandona un cane custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 a € 516,46.

Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina comunale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 77,47.

Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 51,65.

L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al proprio comma dell'art. 727 del codice penale è elevata nel minimo a € 258,23 e nel massimo a € 1549,37. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui sopra

g. r.

Gov. Pizzelli



confluiscono nel fondo per l'attuazione dell'art. 8 della legge regionale n. 281 del 14.08.1991, secondo le modalità previste dall'art. 26 L.R. 25.01.1993, n° 6.

ART. 21

Le parti convengono che la consegna della struttura del canile municipale e la data di effettivo inizio del servizio avrà effetto entro i successivi 30 giorni decorrenti dalla stipula del presente contratto.

ART. 22

Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di eventuali registrazioni, copie, diritti, ecc. sono a carico dell'Associazione.

ART. 23

Al presente contratto viene attribuito un valore contrattuale di € 465.000,00. Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad IVA e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D. P.R. n. 131/86. Il presente contratto è precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. 14 facciate.

Ne è data lettura alle parti, che lo confermano.

L'Associazione di Volontariato A.D.A.

Giuseppe Longobardi

Il Responsabile del Servizio
Responsabile Settore P.M.
(Ten. Rocco SMALDONE)

Il Segretario Comunale

Giuseppe Longobardi

ASSOCIAZIONE A.D.A. (Amico degli Animali)
C.da Molino di Piede, s.n.c.
83010 PIGNOLA (PZ)
Tel 347.9033693 - 347.6627202
C.F. 96027870763



[Handwritten signature]

Giuseppe Longobardi